

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 13.3.2011 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – SERIE A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Galloppa Daniele a 2 giornate effettive di gara e all'ammenda di €10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA MILAN/BARI DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ibrahimovic Zlatan a 2 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Radu Stefan Daniel a 2 giornate effettive di gara e all'ammenda di €10.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LEDESMA CRISTIAN DANIEL SEGUIDO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN SEGUIDO GARA VICENZA NOVARA DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete